

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6579 del 17/11/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013 - Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) della ditta BENASSI S.R.L. relativa all'impianto di recupero rifiuti sito in comune di REGGIO EMILIA in Via Giovanni Rinaldi n. 101, per adeguamento al D.M. 127/2024, con modifiche.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6850 del 17/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno diciassette NOVEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.14341/2025

D.P.R. 59/2013 - Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) della ditta "BENASSI S.R.L." relativa all'impianto di recupero rifiuti sito in comune di REGGIO EMILIA in Via Giovanni Rinaldi n. 101, per adeguamento al D.M. 127/2024, con modifiche.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16 comma 3 della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016.

Richiamato che la ditta **BENASSI S.R.L.**, per l'impianto di gestione rifiuti in Via Giovanni Rinaldi n. 101, in comune di Reggio Emilia in provincia di Reggio Emilia, risulta autorizzata con AUA adottata da ARPAE con atto n. DET-AMB-2019-4087 del 05/09/2019, modificata con atti n. DET-AMB-2019-4214 del 13/09/2019, DET-AMB-2020-6247 del 22/12/2020, DET-AMB-2020-647 del 11/02/2021 e DET-AMB-2023-4058 del 08/08/2023, inclusiva dei titoli abilitativi di emissioni in atmosfera, scarichi idrici, comunicazione recupero rifiuti ai sensi art.216 del D.Lgs.152/2006 e comunicazione relativa all'impatto acustico.

Richiamato inoltre che l'"Allegato 3 – Recupero rifiuti per gli stabilimenti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006" della DET-AMB-2019-4087 del 05/09/2019 è stato aggiornato ai sensi del D.M. 27 settembre 2022 n. 152 "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale - Attuazione art. 184-ter, comma 2 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i." con atto n.DET-AMB-2023-4058 del 08/08/2023.

Preso atto che è stata emanata disciplina specifica per il recupero rifiuti, consistente nel D.M. 28 giugno 2024 n. 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006", che stabilisce i criteri che determinano quando i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere considerati rifiuti.

Vista la domanda di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), con aggiornamento della comunicazione 216, relativa all'impianto della Ditta BENASSI S.R.L., avente sede legale e stabilimento in Via Giovanni Rinaldi n. 101 in comune di Reggio Emilia – provincia di Reggio Emilia, presentata ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. 28 giugno 2024 n. 127 per l'adeguamento per la produzione di "aggregati recuperati" da operazione di recupero (R5) ed altre modifiche, acquisita da ARPAE al protocollo n. PG/2025/69235 del 11/04/2025.

Vista la documentazione presentata dalla ditta, anche nelle integrazioni trasmesse acquisite ai protocolli ARPAE n. 106631 del 13/06/2025, n. 143667 del 08/08/2025 e n. 143667 del 15/10/2025, ove si illustra, in sintesi che trattasi di modifiche delle procedure gestionali, inerenti le fasi di gestione e movimentazione dei rifiuti, delle caratteristiche e delle modalità di utilizzo di un tritratore secondario ed unità di vagliatura, da posizionare a valle dell'attuale tritratore primario, dell'invarianza dei quantitativi di rifiuti trattati, e precisazioni in merito al collaudo acustico, alla conferma sulla planimetria di riferimento in materia di scarichi.

Precisato che nell'istanza di adeguamento la ditta indica ulteriori modifiche rispetto all'attività già svolta, in

specifico con l'introduzione di un trituratore secondario, modello UCS 1200, da posizionare a valle dell'attuale trituratore primario, modello UTM 1500 e introduzione dell'unità di vagliatura mod. UVS 56 in sostituzione dell'attuale UVS 42 a valle del vaglio UVS 56 esistente e di un vaglio UVS 25 a valle del vaglio UVS 56 esistente.

Ritenuto che per l'introduzione di nuove attrezzature per la gestione rifiuti, come sopra precisato, occorra pertinente aggiornare l'Allegato 4 in materia di impatto acustico della vigente autorizzazione (rif. atto DET-AMB-2019-4087 del 05/09/2019).

Precisato che nell'istanza di adeguamento la ditta indica ulteriori modifiche rispetto all'attività già svolta, in specifico, introduzione dell'operazione di recupero R5 per il rifiuti identificato al codice EER 170504, attualmente trattato dalla ditta solo con operazione R13 (messa in riserva).

Precisato che la ditta in specifico su questa modifica rimodula i quantitativi trattati per ogni tipologia di rifiuto, al fine di mantenere invariata la quantità massima complessiva giornaliera di recupero rifiuti (R5) altresì mantenendo invariati i quantitativi complessivi annui di rifiuti trattati.

Evidenziato che gli atti di modifica adottati da ARPAE, nn.DET-AMB-2020-6247 del 22/12/2020, n. DET-AMB-2020-647 del 11/02/2021 riguardavano pregresse modifiche inerenti la gestione rifiuti e relativi allegati, e il precedente atto n.DET-AMB-2023-4058 del 08/08/2023 è riferito al pregresso D.M 152/2022 abrogato con il successivo D.M. n.127/2024, e pertanto ritenuto di procedere a complessiva revisione revocando quindi gli atti non più attuali.

Tenuto conto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza di aggiornamento della comunicazione art.216 di cui al protocollo ARPAE n. PG/2025/69235 del 11/04/2025, l'istanza si riferisce sostanzialmente alla matrice rifiuti, in particolare con riferimento all'adeguamento al DM 127/2024.

Tenuto conto inoltre che l'istanza di modifica presentata si configura come modifica non sostanziale ai sensi dell'art.6 comma 1 del DPR 59/2013.

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale"*;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*;
- DPR 227/2011 *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122"*;
- D.M. 05/02/1998 *"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22"*.
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*;
- L. 26.10.1995 n.447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"* e s.m.i.;
- La LR n.15/2001 art. 10, comma 4 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico);
- L.132/2018 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza"*

pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate" con specifico riferimento all'art. 26-bis;

- Decreto 28 giugno 2024 n. 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006".
- Risposta del Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica (MASE) del 6 giugno 2023 prot. 91980 a interpello ambientale avanzato dalla Provincia di Trento, in materia di recupero inerti.
- Risposta del Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica (MASE) del 22 luglio 2025 prot. 138506 interpello ambientale avanzato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, in materia di recupero inerti, identificati al codice EER 170504.

Dato atto che in materia di antimafia, la ditta risulta iscritta all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, cosiddetta "White List", previsto dalla Legge 06/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013 ed entrato in vigore il 14 agosto 2013, come aggiornato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016, della Prefettura di Reggio Emilia.

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria.

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA ed Autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1. di approvare la modifica non sostanziale, dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) atto n. DET-AMB-2019-4087 del 05/09/2019 e successivi atti di modifica, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del DPR 59/13, per l'impianto della ditta "**BENASSI S.R.L.**", per l'impianto di gestione rifiuti in Via Giovanni Rinaldi n. 101, in comune di Reggio Emilia in provincia di Reggio Emilia;
2. di disporre che a seguito del presente aggiornamento dell'AUA rimane attribuito il numero **89** di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti;
3. di disporre che il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2019-4087 del 05/09/2019 da ARPAE, precisando che:
 - a. restano validi i contenuti, la scadenza, e gli allegati:

- Allegato 1 (Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue di dilavamento, ai sensi del D.Lgs.152/2006),
 - Allegato 2 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/2006),
- della vigente autorizzazione con atto di ARPAE n. DET-AMB-2019-4087 del 05/09/2019;
- b. l'Allegato 3 Bis -Recupero rifiuti per gli stabilimenti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006" dell'autorizzazione n.DET-AMB-2023-4058 del 08/08/2023 deve intendersi sostituito con l'Allegato 3 Ter -Recupero rifiuti per gli stabilimenti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006" unito al presente atto;
 - c. l'Allegato 4 - Comunicazione relativa all'impatto acustico (art. 8, comma 4 L. n.447/1995; art. 4, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 227/2011; art. 10, comma 4 L.R. n. 15/2001) dell'autorizzazione n. DET-AMB-2019-4087 del 05/09/2019, a seguito dell'introduzione di ulteriore trituratore modello UCS 1200 e conseguenti modifiche della gestione rifiuti deve intendersi sostituito con il nuovo Allegato 4 -bis unito al presente atto;
 - d. le autorizzazioni n.DET-AMB-2020-6247 del 22/12/2020 e sua modifica n. DET-AMB-2020-647 del 11/02/2021 devono intendersi revocate.
4. di dare atto che la tavola di riferimento per la gestione rifiuti ai sensi del DM 127/2024, è denominata "Modifica AUA ai fini dell'adeguamento al DM 127/2024" acquisita al protocollo n. n. 106631 del 13/06/2025, che viene unita al presente atto quale parte integrante;
5. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae;
6. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.Richard Ferrari)
originale firmato digitalmente

Allegato 3 - ter – Recupero rifiuti per gli stabilimenti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006

Ditta **BENASSI S.R.L.**
Impianto: Reggio Emilia – Via Giovanni Rinaldi n. 101

Registro Provinciale Recuperatori n. **89**

L'istanza di modifica di AUA per aggiornamento della Comunicazione ai sensi dell'art.216 per l'adeguamento dell'attività di gestione rifiuti alle disposizioni del D.M. 127/2024 e per altre modifiche, come più sotto riportate, e prevede il nuovo assetto impiantistico con la relativa nuova planimetria di riferimento, consistente nella tavola denominata "Modifica AUA ai fini dell'adeguamento al D.M. n.127/2024" acquisita al protocollo n. n. 106631 del 13/06/2025 e prevede l'effettuazione del recupero per la produzione di End of Waste ai sensi del DM 127/2024 per tutte le tipologie di rifiuti trattati, come sotto specificato, lasciando invariati i quantitativi complessivi dei rifiuti come già oggetto di gestione e prevede inoltre:

- l'introduzione di un tritatore secondario, modello UCS 1200, da posizionare a valle dell'attuale tritatore primario UTM 1500 senza modificare la potenzialità di lavorazione giornaliera;
- l'introduzione dell'unità di vagliatura mod. UVS 56 in sostituzione dell'attuale UVS 42 a valle del vaglio UVS 56 esistente e di un vaglio UVS 25 a valle del vaglio UVS 56 esistente;
- l'introduzione dell'operazione R5 per i rifiuti identificati al codice EER 170504, attualmente autorizzati con operazione R13;
- la rinuncia al trattamento dei rifiuti identificati al codice EER 170802 "*materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801*".

Descrizione attività di gestione rifiuti

La Ditta svolge attività di gestione rifiuti ed anche altre attività in ambito di escavazione, di sbancamento, movimentazione di terra e ghiaia e opere di urbanizzazione.

La ditta esercita attività di recupero con operazione R5 "*Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche*" di rifiuti non pericolosi con cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del DM n. 127 del 28/06/2024.

Rispetto alla precedente gestione rifiuti, la ditta intende trattare le seguenti tipologie di rifiuti:

- I. operazione di recupero R5 "*Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche*" di rifiuti non pericolosi.
 - In seguito a riorganizzazione dell'attività la ditta, procede alla produzione di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi del DM 127/2024 per i rifiuti individuati per le seguenti tipologie dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998 e codici EER;
 - tipologia 7.1 "*rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse ed i traversoni ferroviari ed i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché prive di amianto*", codici EER:
 - 170101 "*Cemento*" appartenente alla tipologia 7.1 del D.M. 05/02/98;
 - 170102 "*Mattoni*" appartenente alla tipologia 7.1 del D.M. 05/02/98;
 - 170103 "*Mattonelle e ceramiche*" appartenente alla tipologia 7.1 del D.M. 05/02/98;
 - 170107 "*Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106*" appartenente alla tipologia 7.1 del D.M. 05/02/98;
 - 170904 "*Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901,170902 e 170903*" appartenente alla tipologia 7.1 del D.M. 05/02/98;

- tipologia 7.3 "sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti", codice EER :
 - 101208 "scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) appartenente alla tipologia 7.3 del D.M. 05/02/98;
- tipologia 7.6 "conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per tiro al volo", codice EER:
 - 170302 "miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301" appartenente alla tipologia 7.6 del D.M. 05/02/98;
- tipologia 7.31 - Bis "terre e rocce di scavo", codice EER:
 - 170504 "terra e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503" appartenente alla tipologia 7.31 - Bis del D.M. 05/02/98.

L'aggiornamento non prevede modifiche della quantità massima complessiva giornaliera di recupero rifiuti (R5), pari a 538 quantità massima di tonnellate lavorate al giorno, che viene rimodulata nel seguente modo:

- tipologia 7.1, per 310 tonnellate/giorno, invariata;
- tipologia 7.3, per 6 tonnellate/giorno, invece di 19;
- tipologia 7.6, per 88 tonnellate/giorno, invece di 209;
- tipologia 7.31-Bis (introduzione di nuovo codice EER 170504 per operazione R5), per 134 tonnellate/giorno.

I quantitativi complessivi di rifiuti in stoccaggio istantaneo funzionale (Messa in riserva R13), vengono ridotti da 23.760 tonnellate a 18.290 tonnellate, mentre i quantitativi annui di rifiuti trattati con operazione R5, pari a 128.600 tonnellate, restano invariati, ma vengono rimodulati nel seguente modo:

- tipologia 7.1, 74.000 tonnellate annue, invariate;
- tipologia 7.3, diminuiscono da 4.500 a 1.500 tonnellate annue;
- tipologia 7.6, diminuiscono da 50.100 a 21.100 tonnellate annue;
- tipologia 7.31 - Bis (nuova introduzione per operazione R5), 32.000 tonnellate annue.

La Ditta effettua il recupero di rifiuti provenienti da attività di demolizione, frantumazione e costruzione, e utilizza un frantumatore mobile primario, modello UTM 1500, e intende affiancare un trituratore secondario, modello UCS 1200, da posizionare a valle dell'attuale trituratore primario UTM 1500, per affinare dal punto di vista granulometrico il materiale in uscita. La modifica non determina l'aumento della quantità giornaliera ed annuale di recupero rifiuti, in quanto questa resta vincolata a quella dell'attuale trituratore primario UTM 1500. Viene introdotta una unità di vagliatura mod. UVS 56 in sostituzione dell'attuale UVS 42 a valle del vaglio UVS 56 esistente e un vaglio UVS 25 a valle del vaglio UVS 56 esistente.

Alla luce di quanto previsto nel Decreto Ministeriale 28 giugno 2024 n. 127, nella documentazione presentata l'assetto impiantistico con le relative aree di gestione sono specificate nella planimetria di riferimento denominata "Tavola 1", acquisita al protocollo n. 106631 del 13/06/2025).

L'impianto è suddiviso nelle seguenti aree:

- area n.1: adibita allo stoccaggio in cumuli dei rifiuti appartenenti alla tipologia 7.3, pavimentata in calcestruzzo, con una superficie pari a 160 m²;
- area n.2: adibita allo stoccaggio in cumuli dei rifiuti appartenenti alla tipologia 7.6, pavimentata in calcestruzzo, con una superficie pari a 450 m²;
- area n.3: adibita allo stoccaggio in cumuli dei rifiuti lavorati in attesa di certificazione EoW ai sensi del DM 127/2024, pavimentata in calcestruzzo, con una superficie complessiva pari a 2970 m²;
- area n.4: adibita allo stoccaggio dei rifiuti appartenenti alla tipologia 7.31-Bis, pavimentata in calcestruzzo, con una superficie pari a 590 m²;
- area 5: adibita allo stoccaggio in cumuli dei lotti, identificati e separati, di aggregato recuperato ai sensi del DM 127/2024, pavimentata in battuto, comprendente due aree, una con superficie pari a 4.800 m² ed una con superficie pari a 1.800 m² per una superficie complessiva pari a 6.600 m²;

- area 6: adibita allo stoccaggio dei rifiuti appartenenti alla tipologia 7.1, pavimentata in calcestruzzo, comprendente due aree, una con superficie pari a 810 m² ed una con superficie pari a 990 m² per una superficie complessiva pari a 1800 m²;
- area 7: adibita allo stoccaggio di materie prime di nuovo acquisto (inerti da cava) che non sono utilizzati per la produzione di aggregati recuperati e non rientrano nell'attività di gestione rifiuti;
- area 8: adibita allo stoccaggio in cumuli dei rifiuti non conformi (ai criteri stabiliti in fase di verifica di cui all'Allegato 1, lettera b del DM 127/2024) a seguito delle verifiche in ingresso, pavimentata in calcestruzzo, con una superficie pari a 30 m²;
- area 9: adibita alla selezione e recupero dei rifiuti (R5), con una superficie pari a 950 m²;
- area 10: adibita alla selezione dei rifiuti che avviene all'interno dell'area area 9, nei pressi del trituratore secondario, modello UCS 1200, e ha una superficie pari a circa 10 m²;
- area 11: settore di conferimento, con superficie pari a 50 m².

Nella tavola è evidenziata la delimitazione, con colore nero, delle zone di gestione rifiuti e, con colore giallo, delle zone adibite all'attività commerciale; la ditta illustra che è presente un sistema di new jersey che separa fisicamente le due aree.

Inoltre la ditta precisa che la movimentazione dei rifiuti tra l'area di messa in riserva e l'area di lavorazione R5, avviene con l'ausilio di mezzi d'opera (pala gommata, escavatore) conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE. In merito all'altezza dei cumuli dei rifiuti, la ditta chiarisce che, relativamente ai rifiuti appartenenti alle tipologie 7.3, 7.6 e 7.31-Bis, l'altezza massima è pari a 3 m, mentre per i rifiuti appartenenti alla tipologia 7.1, l'altezza è pari a 7 m, considerando che essi sono sostenuti da apposite paratie in calcestruzzo, di altezza pari a 4,20 m, al fine di garantirne la stabilità, inoltre i cumuli dei rifiuti hanno angolo di attrito pari a 45° per consentire una volumetria maggiore.

I rifiuti inerti non pericolosi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l'aggregato recuperato è conforme ai criteri dell'Allegato 1 del Decreto 127/2024.

La quantità massima in stoccaggio in lotto (ai sensi dell'art. 1 punto g del DM 127/2024) è pari a 3000 m³ corrispondenti a 4.800 tonnellate.

Sono state predisposte le procedure per la gestione e la tracciabilità dell'intero ciclo, secondo quanto indicato dall'Allegato 1 del D.M. 127/2024 e acquisite al protocollo di ARPAE al n. PG/2025/70319 del 14/04/2025 e aggiornate con protocollo n. 106631 del 13/06/2025. La ditta dichiara che le attività saranno effettuate da parte di personale con appropriato livello di formazione ed addestramento, coerentemente ai criteri di cui all'Allegato 1.

I rifiuti sono soggetti alle fasi di lavorazione di seguito esposte.

Verifiche sui rifiuti in ingresso.

Vengono illustrate nella documentazione presentata, ove la ditta precisa che sui rifiuti in arrivo all'impianto viene effettuato il controllo visivo ed eventuali altri controlli supplementari, viene controllata la documentazione a corredo e vengono pesati.

Procedimento di lavorazione e depositi

La lavorazione avviene tramite utilizzo di frantumatore mobile del tipo trituratore cingolato semovente modello UTM1500-2 della Cams S.r.l., dotato di deferrizzatore per la separazione del materiale metallico; un operatore effettua la cernita manuale, direttamente sul nastro di trasporto, per rimuovere i materiali estranei. Il frantoio è dotato di sistema per la nebulizzazione di acqua e la riduzione dell'emissione diffusa di polveri. Il frantumatore modello UTM1500-2 utilizzato ha una potenzialità oraria pari a 180 t/h, mentre il frantumatore secondario modello UCS 1200, che la ditta intende posizionare a valle del primario, ha una potenzialità oraria pari a 120 t/h.

Gli aggregati recuperati sono collocati in aree definite e colorate in verde nella planimetria di riferimento dell'impianto.

Verifica della qualità dell'aggregato recuperato

I materiali lavorati sono suddivisi nei due settori, denominati nella planimetria di riferimento per l'impianto, 3 e 5, dove avviene la distinzione, rispettivamente, in "rifiuti lavorati in attesa di certificazione EoW ai sensi del DM 127/2024", e in lotti di "aggregato recuperato ai sensi del DM 127/2024".

Su ogni lotto di aggregato recuperato costituito da un quantitativo non superiore a 3.000 m³, viene effettuato il campionamento. Al raggiungimento del quantitativo stabilito, ogni lotto di produzione viene sottoposto alle analisi ai fini di verificare il rispetto dei parametri di cui alla Tabella 2 del DM 127/2024 (parametri da ricercare e valori limite), a seconda degli utilizzi cui è destinato il lotto, alla Tabella 3 del DM 127/2024 (analiti da ricercare e valori limite), per valutare la compatibilità ambientale del prodotto e alla Tabella 4 (norme tecniche per la certificazione CE).

Attestazione del rispetto dei criteri per la qualifica di aggregato recuperato

Gli aggregati prodotti sono identificati dai seguenti nomi commerciali, che ne definiscono le caratteristiche granulometriche:

- MACINATO MISTO 0/100;
- ECOCOMPATTATO misto 0/40;
- ECOSABBIA 0/6.

Come da procedura aziendale (Manuale del Controllo della Produzione di fabbrica), la ditta riporta le informazioni circa le proprietà degli aggregato prodotto in apposita Dichiarazione.

Prescrizioni

1. Deve essere rispettato il **D.M. n.127/2024** per la produzione di End of Waste (aggregato recuperato) e per il recupero dei rifiuti indicati alla tabella 1 allegata al presente atto, in particolare per le caratteristiche dei prodotti End of Waste, per gli utilizzi previsti e per la redazione della dichiarazione di conformità come da D.P.R. 445/2000.
2. La ditta deve comunicare ad ARPAE preliminarmente la data di messa in funzione del trituratore secondario, (modello UCS 1200), con lavorazione a valle dell'attuale trituratore primario UTM 1500.
3. Il lotto di aggregato recuperato su cui effettuare le verifiche previste dal D.M 127/2024 deve essere costituito da un quantitativo non superiore a 3.000 m³.
4. In attesa delle verifiche sull'aggregato recuperato la Ditta dovrà predisporre un nuovo lotto qualora voglia continuare le operazioni di recupero di rifiuti.
5. L'attività di recupero deve essere esercitata in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4, alle pertinenti disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alle altre norme applicabili.
6. In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella Tabella n. 1 per i corrispondenti Codici EER. Nella stessa Tabella n. 1 sono riportate le quantità istantanee e annuali dei rifiuti per ogni tipologia di recupero che la ditta deve rispettare.
7. L'azienda deve attestare il rispetto dei criteri per la qualifica di aggregato recuperato tramite dichiarazione, conformemente al D.M. 127/2024, per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto e tenuta ai sensi dell'art. 5 di detto DM. 127/2024.
8. I materiali derivanti dal recupero R5 dei rifiuti individuati dal codice EER 170504 potranno essere destinati agli scopi specifici di cui all'Allegato 2 del D.M. 127/2024, lettera a) (realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate) esclusivamente tramite operazione R10 autorizzata, oltre all'operazione R5, e comunque per scopi specifici di cui D.M.127/2024 e non contrari a quelli ammessi al punto 7.31-bis.3 del DM 05/02/1998.
9. La quantità massima complessiva giornaliera di recupero rifiuti (R5) non deve superare 538,00 tonnellate al giorno.
10. La gestione dei rifiuti deve avvenire conformemente alla planimetria di riferimento per la gestione rifiuti denominata "Modifica AUA ai fini dell'adeguamento al DM 127/2024" acquisita al protocollo n. n. 106631 del 13/06/2025".
11. I rifiuti in ingresso, i rifiuti derivanti dalle lavorazioni svolte, i rifiuti lavorati in attesa di certificazione/dichiarazione e i materiali prodotti (EoW) dalle operazioni di recupero, ed eventuali lotti di rifiuti non conformi devono essere distintamente individuati e ben indicati con opportuna cartellonistica ed inoltre deve essere garantita la separazione dei rifiuti con differenti codici EER e la loro identificazione tramite apposita segnaletica.

12. Come previsto dall'Allegato 1 del D. M. 127/2024, al punto b), i rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato devono essere sottoposti ad esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso, a controllo visivo e, qualora se ne ravveda la necessità, a controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogni qualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.
13. Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto sia verificata l'accettabilità degli stessi, tenendo conto che, qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 preveda un EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".
14. I rifiuti in conferimento all'impianto che, alle verifiche in ingresso, non risultassero ammissibili per il recupero, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e del D.M. 127/2024, non potranno essere accettati nell'impianto.
15. I rifiuti potranno essere rimessi in lavorazione, solo per garantire il raggiungimento dei requisiti di ordine dimensionale previsti per i prodotti EoW; mentre, non potranno essere rilavorati i rifiuti che presentino contaminanti non conformi alle disposizioni normative ed alle norme tecniche specifiche (parametri/analiti da ricercare di cui al D.M. 127/2024).
16. Gli accessi a tutte le aree di stoccaggio siano sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni.
17. Le aree di transitto dovranno essere sempre essere mantenute sgombrare da rifiuti o altro materiale.
18. Nelle fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, in caso di eventi accidentali, sia che si tratti di dispersione di materiali solidi, polverulenti o sversamenti di liquidi, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati.
19. I cumuli di rifiuti dovranno avere altezza inferiore o pari a 3 metri, eccetto i cumuli di rifiuti appartenenti alla tipologia 7.1 che dovranno avere adeguate pendenze in particolare sui fronti di accrescimento e su muro di appoggio, tali da garantire le migliori condizioni di stabilità per la sicurezza dei lavoratori.
20. Le frazioni indesiderate decadenti dall'attività di recupero e quanto prodotto NON conforme alle caratteristiche per la cessazione della qualifica di rifiuto, dovranno essere gestiti come rifiuti in deposito temporaneo ai sensi dell'art.185-bis del D. Lgs. n.152/2006 ed essere stoccati in apposite aree correttamente segnalate e separate dai materiali End of Waste, in attesa di essere inviati ad impianti terzi autorizzati.
21. Tutte le attrezzature, i macchinari e i mezzi d'opera costituenti l'impianto dovranno essere in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le cadenze prescritte al fine di garantirne l'efficienza.
22. La Ditta è tenuta al rispetto ed alla scrupolosa osservanza delle Norme in materia di Tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008).
23. L'utilizzo dell'impianto sia permesso al personale autorizzato dal datore di lavoro ed idoneamente formato, informato ed addestrato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuale e specifiche attrezzature di lavoro.
24. La Ditta deve mantenere apposita segnaletica (ad es. orizzontale e/o verticale) per la movimentazione dei mezzi e degli operatori, in specifico per le aree di selezione (area 10) e di recupero dei rifiuti (area 9) e per quelle attigue ove sono posti in cumuli di rifiuti lavorati in attesa di certificazione (area 3), ai fini della sicurezza delle manovre e per gli operatori.
25. La Ditta deve provvedere ad effettuare periodici controlli sull'integrità della pavimentazione e della viabilità, effettuando le opportune manutenzioni e predisponendo un registro delle manutenzioni nel quale verranno annotati i controlli e le manutenzioni effettuate.
26. Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (Screening), qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.

27. L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e della normativa in materia di:

- urbanistica ed edilizia;
- inquinamento atmosferico;
- prevenzione incendi;
- scarico di acque reflue;
- inquinamento acustico;
- sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori.

Il Servizio territoriale ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Si rammenta che, nel caso in cui non sussistano le condizioni di cessazione della qualifica di rifiuto così come disposte dal D.M. 127/2024, i rifiuti restano classificati come tali.

Tabella n. 1

Operazione R5: Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.M. 127/2024

“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”.

D.M. 05/05/1998	Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (R13 funzionale all’attività R5)		Recupero annuale (R5)	
			mc	t	mc	t
punto 7.1	101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310				
	170101	cemento				
	170102	mattoni				
	170103	mattonelle e ceramiche				
	170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106				
	170904	rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903				
TOTALE 7.1			9.000	14.000	49.000	74.000
punto 7.3	101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)				
TOTALE 7.3			300	450	1.000	1.500
punto 7.6	170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01				
TOTALE 7.6			1.050	1.680	13.500	21.100
punto 7.31-Bis lett. c	170504	terra e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03				
TOTALE 7.31-Bis			1.350	2.160	20.000	32.000
TOTALE COMPLESSIVO OPERAZIONE R5			11.700	18.290	83.500	128.600

Allegato 4 - bis Comunicazione relativa all'impatto acustico (art. 8, comma 4 L. n.447/1995; art. 4, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 227/2011; art. 10, comma 4 L.R. n. 15/2001)

La ditta prevede un riassetto impiantistico per aggiornamento della Comunicazione ai sensi dell'art.216 per l'adeguamento dell'attività di gestione rifiuti alle disposizioni del D.M. 127/2024, prevedendo altresì alcune modifiche per la gestione rifiuti, fra cui: l'introduzione di un trituratore secondario, modello UCS 1200, da posizionare a valle dell'attuale trituratore primario UTM 1500, senza modificare la potenzialità di lavorazione giornaliera, e l'introduzione dell'unità di vagliatura mod. UVS 56 in sostituzione dell'attuale UVS 42 e di un vaglio UVS 25.

Prescrizioni

1. Le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati.
2. L'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico.
3. La Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.
4. Entro 30 giorni dall'attivazione del trituratore secondario deve essere eseguito Collaudo Acustico, da un Tecnico Competente in Acustica, presso i recettori, al fine di attestare il rispetto dei limiti acustici vigenti. Le misure dovranno comprendere la ricerca delle componenti tonali e impulsive con le modalità previste dall'Allegato B al DM 16/3/98. Tale verifica strumentale dovrà avvenire nelle fasi (contemporaneità di funzionamento di tutte le sorgenti, anche quelle a tempo parziale) e, per la verifica del livello differenziale, negli orari più gravosi (minimo livello residuo della zona) ed i valori rilevati dovranno essere illustrati con frequenza e tempi di misura idonei a caratterizzare tutte le sorgenti sonore oggetto di indagine.
5. Qualora dalla verifica di collaudo emergano valori non conformi ai limiti di legge, dovrà essere presentato all'Autorità competente un progetto di adeguamento contenente le misure alternative ritenute idonee per la mitigazione del rumore (caratteristiche dei materiali, dei dispositivi e degli accorgimenti previsti). Al termine si dovrà effettuare un nuovo collaudo attestante il rispetto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.